

COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE***

Art. 1 – principi generali

Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL 05/04/2006).

Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Art. 2-Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali .

Art. 3-Diritto al servizio mensa

Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2;

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8,00 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8,00 ore di lavoro di cui 2 ore di rientro.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8,00 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

Non concorrono al raggiungimento delle 8,00 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in entrata e in uscita e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto del buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.

La consumazione del pasto all'interno del palazzo Comunale non comporta l'obbligo di timbratura della relativa pausa. In tale caso viene effettuato d'ufficio un abbattimento automatico di 30 minuti. La quantità temporale di abbattimento è ritenuta sufficiente per la fruizione del pasto.

Art. 4-Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove fruiscono del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 5-Valore ed utilizzo del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

Art. 6 – Furto, smarrimento e deterioramento

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

Art.7-Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata con cadenza bimestrale successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni come risulta dal cartellino marcatempo.

I buoni pasto saranno consegnati ai dipendenti a cura dell'Ufficio Personale entro le prime due settimane del mese successivo al bimestre di riferimento.

Art.8- Personale di qualifica dirigenziale

Il Personale di qualifica dirigenziale ed il Segretario Generale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, con gli stessi criteri di cui al precedente art. 3.

L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

Art. 9-Personale della Polizia Municipale

Al personale della Polizia Municipale con articolazione dell'orario in turni, vengono riconosciuti i buoni pasto secondo le seguenti modalità:

- in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8,00 ore di lavoro di cui 2 ore di rientro.
- nel caso di turno seriale sarà riconosciuto un buono pasto per ogni dipendente impegnato.

Art. 10-Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione